

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE
DI
RONCEGNO TERME

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
E DOCUMENTI ALLEGATI

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto dott. Flavio Bertoldi, Revisore dei conti del Comune di Roncegno Terme per il triennio 2018-2020, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 24/01/2018,

- ✓ considerato che l'Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), i principi contabili generali ed applicati alla contabilità finanziaria e lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al d.lgs. 118/2011;
- ✓ ricevuto in data 29/11/2019 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato dalla Giunta Comunale in data 26/11/2019 con delibera n. 222 completo dei seguenti allegati obbligatori, indicati:
 - nell'art.11, comma 3 del d.lgs.118/2011:
 - a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2019;
 - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (fattispecie non presente);
 - f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Provincia Autonoma di Trento per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (fattispecie non presente);
 - g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del d.lgs.118/2011;
 - nel punto 9/3 del principio contabile applicato allegato 4/2 al d.lgs. n.118/2011 lettere e) ed f):
 - h) il rendiconto di gestione deliberato e relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicato nel sito internet dell'Ente locale;
 - nell'art.172 del d.lgs.18/8/2000 n.267:
 - i) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi (deliberazioni della Giunta comunale n. 215 e 216 del 14/11/2019);
 - j) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);
 - k) il piano degli indicatori;
- ✓ ricevuti parimenti nelle medesima data:

- l) documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all'art. 170 del d.lgs.267/2000 dalla Giunta comunale;
- m) i documenti e prospetti previsti dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità;
- ✓ viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale ed, in particolare, il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- ✓ visto il d.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;
- ✓ visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 sottoscritto in data 08/11/2019;
- ✓ visto lo Statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di revisione;
- ✓ visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- ✓ visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- ✓ visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 4 del d.lgs. 267/2000 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022;
- ✓ esaminate le proposte di Documento unico di programmazione 2020 -2022 e di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del T.U.E.L.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, del d.lgs. 267/2000 di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.

L'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 2, del d.lgs. 267/2000 di non predisporre il bilancio consolidato.

L'Ente, entro il 30 novembre 2019, ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

Il Consiglio comunale ha approvato con delibera n. 8 del 9 maggio 2019 il rendiconto dell'esercizio 2018.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'Organo di revisione, risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui così distinto ai sensi dell'art. 187 del Tuel:

	31/12/2018
Risultato di amministrazione (+/-)	720.339,27
di cui:	
a) parte accantonata	313.531,16
b) parte vincolata	332,59
c) parte destinata agli investimenti	0,00
d) parte disponibile	406.475,52
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	720.339,27

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Dalle comunicazioni ricevute non risultano passività potenziali probabili.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 30/07/2019 con oggetto: "Articoli 175 e 193 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Variazione di assestamento generale - Controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione al DUP 2019-2021" ha dato atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2016	2017	2018
Disponibilità	242.643,23	628.741,71	496.711,54
di cui cassa vincolata	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2019 sono così formulate:

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE				
		PREV.DEF. 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	54.817,16	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	548.866,11	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	341.224,25	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		0,00		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	725.389,84	671.000,00	671.000,00	671.000,00
2	Trasferimenti correnti	1.000.270,85	1.074.087,97	1.152.099,17	1.136.349,17
3	Entrate extratributarie	799.972,49	703.877,00	563.877,00	562.127,00
4	Entrate in conto capitale	8.754.370,44	1.948.334,71	73.595,91	68.131,79
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.263.665,29	743.665,00	743.665,00	743.665,00
	TOTALE TITOLI	12.943.668,91	5.540.964,68	3.604.237,08	3.581.272,96
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	13.888.576,43	5.540.964,68	3.604.237,08	3.581.272,96

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI						
TITOLO	DENOMINAZIONE		PREV. DEF. 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	2.510.493,17	2.347.307,80	2.285.319,00	2.267.819,00
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	9.611.460,80	1.948.334,71	73.595,91	68.131,79
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RIMBORSO DI PRESTITI	previsione di competenza	101.657,17	101.657,17	101.657,17	101.657,17
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	1.263.665,29	743.665,00	743.665,00	743.665,00
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	previsione di competenza	13.887.276,43	5.540.964,68	3.604.237,08	3.581.272,96
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza	13.887.276,43	5.540.964,68	3.604.237,08	3.581.272,96
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n. 16 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione dell'art. 183, comma 3, del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi coperti dal FPV;
- f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2020, 2021 e 2022.

2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI		
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2020
	Fondo di Cassa al 01/01/2020	168.667,70
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.023.779,27
2	Trasferimenti correnti	1.917.789,76
3	Entrate extratributarie	1.282.303,80
4	Entrate in conto capitale	7.756.387,86
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.212.342,43
TOTALE TITOLI		13.592.603,12
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		13.761.270,82

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2020
1	Spese correnti	3.192.414,51
2	Spese in conto capitale	8.772.740,11
3	Spese per incremento attività finanziarie	3.417,64
4	Rimborso di prestiti	203.314,34
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	400.000,00
6	Spese per conto terzi e partite di giro	962.136,35
TOTALE TITOLI		13.534.022,95
SALDO DI CASSA		227.247,87

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art. 162 del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro zero.

Nel bilancio 2020 è previsto uno stanziamento in entrata per anticipazioni di tesoreria per euro 400.000,00 nel limite previsto dall'art. 1, comma 2, del regolamento di esecuzione della L.P. 3/2006. È stato previsto anche uno stanziamento a titolo di interessi passivi pari ad euro 500,00

3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2020-2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)			
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.448.964,97	2.386.976,17	2.369.476,17
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2.347.307,80	2.285.319,00	2.267.819,00
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato				
- fondo crediti di dubbia esigibilità		39.735,00	29.968,00	29.968,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	101.657,17	101.657,17	101.657,17
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

L'equilibrio di parte corrente risulta rispettato in quanto le previsioni di entrata dei primi tre titoli, pareggiano le previsioni di spesa del titolo I e di rimborso delle quote capitale di mutui.

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.948.334,71	73.595,91	68.131,79
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.948.334,71	73.595,91	68.131,79
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Risulta rispettato anche l'equilibrio di parte capitale in quanto le previsioni di entrata in conto capitale di parte capitale pareggiano le previsioni di spesa del titolo II e per acquisizione di attività finanziarie che, peraltro, risultano pari a zero.

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo. Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non sia espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione. E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'Ente quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti. In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a

quando non superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Nel bilancio 2020-2022 sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti:

entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
contributo per permesso di costruire			
contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
recupero evasione tributaria	18.000,00	18.000,00	18.000,00
recupero COSAP anni precedenti			
canoni di concessione cimiteriali			
trasferimenti da Amministrazioni locali e centrali			
totale	18.000,00	18.000,00	18.000,00

spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
consultazione elettorali e referendarie locali			
sentenze esecutive e atti equiparati			
penale estinzione anticipata prestiti			
incarichi legali	2.000,00	0,00	0,00
restituzione e rimborso entrate diverse a imprese			
sgravi e restituzioni di tributi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
servizio polizia locale in convenzione	13.000,00	13.000,00	13.000,00
acquisto sale stradale	0,00	2.000,00	2.000,00
totale	18.000,00	18.000,00	18.000,00

5. Finanziamento della spesa del titolo II

Il titolo II della spesa, al netto del fondo pluriennale vincolato, è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

Mezzi propri		
- contributo permesso di costruire	15.000,00	
- contributo permesso di costruire destinato a spesa corrente		
- alienazione di beni		
- saldo positivo delle partite finanziarie		
- canoni aggiuntivi da concessioni idroelettriche	46.131,79	
Totale mezzi propri		61.131,79
Mezzi di terzi		
- mutui		
- prestiti obbligazionari		
- aperture di credito		
- contributi da amministrazioni pubbliche	1.887.202,92	
- contributi da imprese		
- contributi da famiglie		
Totale mezzi di terzi		1.887.202,92
TOTALE RISORSE		1.948.334,71
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA		1.948.334,71

6. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art. 11 del d.lgs. 23/6/2011, n.118 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

La nota integrativa illustra in maniera completa le informazioni richieste.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

7. Verifica della coerenza interna

L'Organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-2022 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il Documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.).

7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento unico di programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta Comunale secondo lo schema dettato dal principio contabile applicato alla programmazione (allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011).

Per gli Enti con popolazione fino a 5.000 abitanti è consentita l'elaborazione di un DUP semplificato il quale individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenuto conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il DUP semplificato risulta strutturato come segue:

- analisi di contesto: illustra brevemente la situazione socio-economica nazionale ed, in particolare, regionale e provinciale nel quale si trova ad operare il Comune. Viene schematicamente rappresentata la situazione demografica, economica, sociale e patrimoniale attuale;
- linee programmatiche di mandato: riassume schematicamente le linee di mandato, con considerazioni riguardo allo stato di attuazione dei programmi, all'eventuale adeguamento ed alle relative cause;
- indirizzi generali di programmazione: individua le principali scelte di programmazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione. Particolare riferimento viene dato agli organismi partecipati;
- obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi: attraverso l'analisi puntuale delle risorse e la loro allocazione vengono individuati gli obiettivi operativi da raggiungere nel corso del triennio.

In considerazione dell'approssimarsi del termine di scadenza del mandato dell'attuale Amministrazione, previsto ad inizio 2020, il DUP riporta il programma da realizzare nel corso del mandato e gli indirizzi generali di programmazione limitatamente al compimento di quanto previsto nel programma di mandato 2015-2020. Per tale motivo la previsione del DUP non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

7.2. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le previsioni

7.2.1. Programma triennale lavori pubblici

Il DUP comprende la programmazione dei lavori pubblici che allo stato attuale è disciplinata, ai sensi dell'art. 13 della L.P. 36/93, dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1061/2002. Le schede previste da tale delibera non consentono tuttavia di evidenziare tutte le informazioni e specificazioni richieste dal principio contabile della programmazione 4/1. Per tale motivo esse devono essere integrate con ulteriori informazioni. Gli investimenti sono inseriti secondo le modalità della delibera della Giunta provinciale 1061/2002. Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 ha approvato il Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali. Il decreto

trova applicazione per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture. Tale decreto, peraltro, fa salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia alle quali si fa rinvio per la definizione del programma. In attesa delle determinazioni in merito, da parte della Provincia Autonoma di Trento, l'Ente ha mantenuto lo schema in vigore.

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio Provinciale dei lavori pubblici.

7.2.2. Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

L'art. 21, comma 8, del d.lgs. 50/2016 prevede l'adozione del programma biennale degli acquisti e forniture riferito agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40 mila euro. Il DM 16 gennaio 2018, n. 14 sopra citato approva il Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali. Il decreto trova applicazione per la formazione o l'aggiornamento dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture. Peraltro il medesimo decreto, peraltro, fa salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia alle quali si fa rinvio per la definizione del programma. Dette direttive, ad oggi, non risultano ancora emanate.

7.2.3. Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione delle spese di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 08/11/2019, ha disposto il superamento dell'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni comunali previsto dagli artt. 9bis e 9ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. A seguito della soppressione dell'obbligo di gestione associata, le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 9bis continuano ad operare, ferma restando la possibilità dei Comuni di modificarle o di recedere dalle stesse. A fronte del mantenimento da parte dei comuni delle gestioni associate è riconosciuta la possibilità, per ciascuno dei comuni aderenti all'ambito, di derogare al principio di salvaguardia del livello della spesa corrente relativa alla Missione 1 del bilancio comunale relativa al 2019, secondo quanto sarà previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale che definisce gli obiettivi di qualificazione della spesa, assunta d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali.

La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del fabbisogno, in quanto non sono previste modifiche all'attuale pianta organica del personale. Nel corso del 2020, l'Ente procederà con l'assunzione del Funzionario assegnato al Servizio Bibliotecario, cessato dal servizio nel corso dell'anno 2019.

7.2.4. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Al fine di procedere al riordino ed alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, l'Ente ha individuato, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà distinguendoli tra quelli appartenenti al demanio, al patrimonio indisponibile ed al patrimonio disponibile. Nell'ambito di tale elenco l'Ente non ha ancora tracciato un percorso di valorizzazione del proprio patrimonio.

8. Verifica della coerenza esterna

8.1. Saldo di finanza pubblica

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. La legge 12/08/2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali". L'art. 9 della Legge n. 243 del 24/12/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal d.lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema. Il comma 1-bis specifica che, per gli anni 2017-2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Tuttavia la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 274/2017 e n. 101/2018, ha stabilito che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo. Conseguentemente la Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato la circolare n. 25 del 03/10/2018, di modifica della precedente circolare n. 5 del 20/02/2018, che rettifica in maniera assai rilevante la disciplina del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 (lo stesso saldo previsto dall'art. 1, commi 466 e 468, della legge n. 232/2016). Nella circolare viene preso atto delle citate sentenze della Corte costituzionale precisando che:

- nel 2018 gli enti locali possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti nel rispetto delle sole disposizioni previste dal d.lgs. 118/2011 e s.m.;
- ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

A decorrere dal 2019, pertanto, non è più necessario predisporre il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

A livello normativo il legislatore nazionale è intervenuto in questa materia, da ultimo con la legge 145/2018, dando attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 che hanno considerato rilevanti, ai fini del raggiungimento del pareggio di bilancio, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato. Con la legge 145/2018 gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo come desunto dal prospetto degli equilibri allegato al rendiconto; in tale modo anche l'assunzione di debito, oltre all'avanzo e al fondo pluriennale vincolato, concorre al raggiungimento dell'equilibrio.

Tuttavia nelle sentenze sopra citate la Corte Costituzionale non ha stabilito che il ricorso all'indebitamento è un'entrata che può essere considerata ai fini del pareggio di bilancio.

Già in sede di audizione del disegno di legge 145/2018 (novembre 2018) la Corte dei conti rilevava come considerare le poste dell'indebitamento tra quelle valide per gli equilibri fosse in contrasto con i principi stabiliti sia dall'art. 9 (che non ne prevede l'inclusione), sia dall'art. 10, commi 3 e ss., della legge 243/2012 che fissa limiti e modalità per il finanziamento degli investimenti con ricorso all'indebitamento. Si deve considerare che la legge 243/2012 è tuttora vigente non essendo stata oggetto di specifica abrogazione ed inoltre, essendo la stessa legge rinforzata ai sensi dell'art. 81, comma 6 della Costituzione, che la contrastante previsione contenuta in una legge ordinaria, quale la legge 145/2018, possa presentare profili di illegittimità.

L'entrata in vigore della legge 145/2018 ha quindi portato un periodo di profonda incertezza relativamente alla possibilità di assumere debito, laddove l'eventuale accensione di prestiti potrebbe comportare la violazione del pareggio di bilancio come disciplinato dalla legge 243/2012.

In mancanza di linee guida precise e al fine di adottare un comportamento contabilmente corretto, la Provincia di Trento ha richiesto un parere alla Sezione di controllo della Corte dei conti del Trentino Alto Adige, in ordine alla problematica in oggetto in connessione al rinnovo delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche e della conseguente acquisizione degli impianti.

Tale Sezione si è espressa con deliberazione n. 52/2019 evidenziando come *“permanga l'obbligo in capo agli enti territoriali di rispettare il pareggio di bilancio, sancito dalla legge n. 243/2012 interpretato secondo le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, ossia aggiungendo fra le entrate rilevanti anche l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato. In tal modo si conciliano le esigenze degli Enti territoriali a non vedersi espropriati di valide risorse finanziarie e al contempo si realizza la necessità più volte richiamata dal giudice delle leggi di dare attuazione ai trattati internazionali sulla stabilità economica dei Paesi facenti parte dell'Unione europea che pongono tra gli obiettivi di medio termine la riduzione dell'indebitamento pubblico.”* La Sezione di controllo della Corte dei conti del Trentino Alto Adige rileva, quindi, che l'indebitamento non figura fra le entrate che possono essere considerate ai fini del pareggio di bilancio e ciò significa che per l'accensione di un mutuo l'ente deve verificare la permanenza del pareggio di bilancio secondo le disposizioni normative sancite dalla legge 243/2012 come interpretate dalla Corte Costituzionale.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022

A) ENTRATE CORRENTI

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'Ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.)

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 ha confermato la politica fiscale già definita con le precedenti manovre ribadendo la necessità di una stabilità normativa e finanziaria quale elemento fondante per l'assunzione da parte sia dei soggetti istituzionali (Provincia e Comuni) che di quelli sociali ed imprenditoriali (famiglie ed operatori economici) delle rispettive decisioni di medio periodo e consentire, di conseguenza, una programmazione volta allo sviluppo e all'ulteriore superamento delle criticità che hanno condizionato gli scorsi anni.

La manovra, posta in essere già nel 2016, si caratterizza per la significativa diminuzione della pressione fiscale locale con l'intento di preservare l'attuale volume complessivo delle agevolazioni

fiscali in favore delle imprese e dei cittadini mediante l'azzeramento dell'IMIS sulle abitazioni principali e la riduzione delle aliquote in favore di alcune categorie catastali del settore produttivo. In accordo con la politica tariffaria suggerita nel citato Protocollo d'intesa, le entrate tributarie previste dall'Ente a titolo di IMIS si basano, per l'anno 2020, sulle seguenti aliquote:

- a) per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze: 0,00%;
- b) per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze: 0,35%;
- c) per le unità immobiliari abitative (ad esclusione degli immobili iscritti nelle categorie catastali A1, A8, A9) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado e relative pertinenze: 0,45%;
- d) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze lo 0,895%;
- e) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e D2: 0,55%;
- f) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3: 0,55%;
- g) per i fabbricati attribuiti alla categoria catastale D1 l'aliquota base viene stabilita nella misura dello 0,55% se la rendita di ognuno di essi singolarmente considerato è uguale o inferiore ad euro 75.000,00, se la rendita è superiore l'aliquota è pari allo 0,79%;
- h) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 l'aliquota base viene stabilita nella misura dello 0,55% se la rendita di ognuno di essi singolarmente considerato è uguale o inferiore ad euro 50.000,00, se la rendita è superiore l'aliquota è pari allo 0,79%;
- i) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D3, D4, D6, D9: 0,79%;
- j) per i fabbricati strumentali all'attività agricola D10 ed in altre categorie ma con annotazione di ruralità strumentale nella visura catastale l'aliquota base viene stabilita nella misura dello 0,00% se la rendita di ognuno di essi singolarmente considerato è uguale o inferiore ad euro 25.000,00, se la rendita è superiore l'aliquota è pari allo 0,10% con la deduzione di euro 1.500,00 applicata alla rendita catastale;
- k) per tutte le altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati: 0,895%;
- l) per le aree fabbricabili: 0,895%.

Dall'imposta dovuta per le abitazioni principali nelle categorie catastali A1, A8, A9 e per le relative pertinenze è detratto un importo pari all'imposta dovuta per un'abitazione della categoria catastale A/2, di 5,5 vani, maggiorata del 15 per cento, come determinato per ciascun comune (euro 326,93).

Tariffa rifiuti (TARI)

Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato, ai sensi dell'art. 84 del D.P.G.R. 27/02/1995, n. 4/L come modificato con L.R. 23/10/1998, n. 10, alla Comunità Valsugana e Tesino che provvede altresì all'applicazione ed alla riscossione della tariffa nel rispetto della convenzione relativa, nonché secondo l'apposito regolamento che disciplina il servizio di smaltimento rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n. 33 di data 29/11/2002 e s.m.. La tariffa per l'anno 2020 sarà approvata dalla Comunità Valsugana e Tesino sulla base del piano finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previsto dall' art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, approvato dal Comitato esecutivo della medesima Comunità sulla base della Convenzione sottoscritta in data 29/03/2018. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dallo stesso soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Recupero evasione tributaria

Le entrate presentano il seguente andamento:

Recupero evasione ICI/IMUP/IMIS	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
Previsione		67.995,01	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Accertamento	93.078,13				
Riscossione (competenza)	38.370,57				

Addizionale sul consumo di energia elettrica

L'addizionale è stata soppressa ed è compensata con maggiori trasferimenti a valere sul fondo perequativo.

Addizionale I.R.P.E.F.

L'Ente non ha previsto l'applicazione dell'addizionale.

Imposta Pubblicità e Diritto Pubbliche Affissioni

Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è affidato alla Società I.C.A. s.r.l. fino al 31/12/2024. Il canone annuo ammonta ad euro 3.000,00.

Tosap (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche)

Il Comune ha istituito, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Trasferimenti correnti dalla Provincia Autonoma di Trento

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2020 è intervenuto modificando i criteri di riparto del fondo perequativo, da un lato aggiornando le stime della spesa standard corrente dei comuni, dall'altro introducendo fra i criteri di perequazione anche il livello delle entrate proprie di parte corrente (quale misura della capacità fiscale). L'applicazione del nuovo modello comporta delle variazioni significative, rispetto al 2018, delle assegnazioni ai singoli comuni e, pertanto, avverrà con gradualità, in un arco temporale di 5 anni. Le variazioni, in aumento o in diminuzione, saranno introdotte con quote cumulative annuali pari al 20% della variazione totale, fino ad arrivare a regime nel 2024. Per attutire ulteriormente l'impatto del nuovo modello di riparto e, comunque, per consentire agli enti un margine di tempo adeguato per introdurre, a fronte di un ridimensionamento del trasferimento sul Fondo perequativo, le opportune misure di razionalizzazione della spesa corrente, il Protocollo prevede l'assegnazione di una quota aggiuntiva nel caso in cui la media degli ultimi tre anni disponibili del dato relativo all'equilibrio di parte corrente, tenuto conto delle variazioni del trasferimento perequativo risultanti dal nuovo modello di riparto, risulti negativa. La quota aggiuntiva assegnata per assicurare la copertura dello squilibrio di parte corrente viene quantificata nella misura del:

- 90% per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti;

- 80% per i comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti.

Le variabili finanziarie che concorrono al riparto come sopra definito verranno aggiornate ogni anno con gli ultimi dati disponibili, in modo da poter cogliere la dinamica dei fenomeni di spesa e di entrata. In assenza della quantificazione dei nuovi stanziamenti, l'Ente ha determinato i trasferimenti provinciali sulla base dell'assegnato per l'anno 2019. Tali valori dovranno essere oggetto di verifica e/o aggiornamento alla luce dell'esatta quantificazione dei trasferimenti 2020 sulla base del modello sopra delineato.

Anche per l'esercizio il 2020 l'Ente prevede di utilizzare l'ex FIM in parte corrente in misura significativa ovvero per euro 45.078,25, pari al 27,65% dell'importo disponibile (differenza importo previsto e la decurtazione di euro 101.657,17 relativa alla restituzione alla Provincia del trasferimento per l'estinzione anticipata dei mutui).

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dell'Ente per servizi a domanda individuale è il seguente:

servizio	Entrate/proventi prev. 2018	Spese/costi prev. 2018	% copertura 2018
asilo nido			#DIV/0!
impianti sportivi			
mattatoi pubblici			
mense scolastiche			
altro			
Totale	0,00	0,00	#DIV/0!

L'Ente non eroga questo tipo di servizi.

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dell'Ente per servizi indispensabili è il seguente:

servizio	Entrate/proventi prev. 2020	Spese/costi prev. 2020	% copertura 2020
acquedotto	110.100,00	110.100,00	100,00%
fognatura	31.600,00	31.600,00	100,00%
depurazione	136.229,00	136.229,00	100,00%
spazzamento strade	0,00	0,00	#DIV/0!
Totale	277.929,00	277.929,00	100,00%

Le tariffe del servizio acquedotto e fognatura, secondo il modello tariffario approvato dalla Giunta provinciale, devono raggiungere un grado di copertura dei costi pari a circa il 100%. Tra i proventi dei servizi sono, inoltre, previsti quelli del servizio di depurazione.

Sanzioni amministrative da codice della strada

La gestione del servizio di polizia locale è gestita in convenzione con altri Comuni. Il Comune di Borgo Valsugana, capofila della gestione associata, riscuote e gestisce la destinazione delle sanzioni

per violazioni al codice della strada. Tali proventi, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 285/1992, al netto dell'accantonamento in bilancio del fondo crediti dubbia esigibilità riferito agli stessi, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società

Per l'esercizio 2019 sono previsti euro 100,00 per distribuzione dividendi dalla società partecipata Dolomiti Energia spa, attiva nel settore della produzione di energia idroelettrica.

Contributi per permesso di costruire

La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla spesa corrente confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è la seguente:

Anno	importo	% x spesa corr.
2017	43.926,29	0,00%
2018	41.692,59	0,00%
2019	33.037,76	0,00%
2020	15.000,00	0,00%
2021	15.000,00	0,00%
2022	15.000,00	0,00%

La previsione per l'esercizio 2020 presenta le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi precedenti:

	Esercizio 2017 (Titolo IV)	Esercizio 2018 (Titolo IV)	Esercizio 2019 * (Titolo IV)	Esercizio 2020 (Titolo IV)
Previsione			33.037,76	15.000,00
Accertamento	43.926,29	41.692,59		
Riscossione (competenza)	43.063,22	41.692,59		
Riscossione (residui)	0,00	862,97		

* previsione definitiva 2019

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dagli interventi dalla previsione definitiva assestata 2018 sono le seguenti:

	macroaggregati	Definitivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
101	Redditi da lavoro dipendente	695.399,96	620.287,00	622.087,00	622.087,00
102	Imposte e tasse a carico dell'Ente	91.416,58	87.390,00	84.390,00	84.390,00
103	Acquisto di beni e servizi	1.303.334,46	1.254.037,00	1.210.887,00	1.197.087,00
104	Trasferimenti correnti	269.279,96	279.883,80	278.012,00	274.312,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	500,00	500,00	500,00	500,00
108	Altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
110	Altre spese correnti	144.562,21	102.210,00	86.443,00	86.443,00
	Totale Titolo 1	2.510.493,17	2.347.307,80	2.285.319,00	2.267.819,00

Spese di personale

La programmazione delle spese di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Attualmente gli Enti sono soggetti al vincolo generale di contenimento della spesa corrente: secondo quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 8 della L.P 27/2010, il protocollo di intesa in materia di finanza locale individua la riduzione delle spese di funzionamento, anche a carattere discrezionale, che è complessivamente assicurata dall'insieme dei Comuni e Unioni di Comuni. Gli Enti locali adottano un piano di miglioramento per l'individuazione delle misure finalizzate a razionalizzare e ridurre le spese correnti, nei termini e con le modalità stabilite dal protocollo di intesa in materia di finanza locale.

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 8 novembre 2019, ha modificato la previgente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale prevedendo, a decorrere dal 2020, le seguenti regole per l'assunzione di personale:

a) la copertura dei posti del personale addetto al funzionamento dell'ente, con spesa riferita alla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), è ammessa nel rispetto degli obiettivi di qualificazione della spesa. Per questi posti, pertanto, non trova più applicazione il criterio del turnover, ma quello delle compatibilità della spesa generata dalla nuova assunzione con il raggiungimento dei predetti obiettivi. E' in ogni caso ammessa la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. Per l'assunzione del personale con costi a carico della Missione 1 del bilancio comunale, l'applicazione della nuova disciplina presuppone la certificazione degli obiettivi di miglioramento e la compatibilità della spesa con il loro conseguimento. Di conseguenza, in via

transitoria, ossia fino alla data individuata dalla deliberazione che definisce gli obiettivi di qualificazione della spesa, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, è consentita la sostituzione del personale cessato nel limite della spesa sostenuta per il personale in servizio nel 2019.

b) per i posti la cui spesa è prevista invece nell'ambito delle altre Missioni del bilancio comunale è possibile assumere in sostituzione di personale cessato nei limiti della spesa sostenuta per il medesimo personale nel corso dell'anno 2019. E' in ogni caso ammessa la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.

I comuni la cui dotazione di personale si pone al di sotto dello standard definito su base di parametri tecnici con intesa tra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie Locali possono, inoltre, assumere ulteriore personale secondo quanto previsto dalla medesima intesa. In via transitoria, fino alla definizione della predetta intesa, i comuni possono assumere personale, la cui spesa è prevista nell'ambito delle Missioni del bilancio comunale diverse dalla 1, nel limite della spesa sostenuta per il personale in servizio nel 2019. E', in ogni caso, ammessa l'assunzione del personale necessario a fare fronte alle operazioni di ripristino e di gestione del patrimonio conseguenti ai danni arrecati dagli eventi di maltempo verificatesi nell'ottobre 2018.

Sono, inoltre, ammesse, in via transitoria e con riferimento al personale la cui spesa è iscritta nell'ambito delle Missioni diverse dalla Missione 1, le assunzioni relative a:

a) personale addetto all'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali, ivi inclusi i custodi forestali e il personale necessario per assicurare lo svolgimento dei servizi essenziali;

b) personale di polizia locale, di ruolo, nel rispetto degli standard minimi di servizio previsti dall'articolo 10, comma 4, della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, e a tempo determinato (pertanto anche degli stagionali).

La programmazione del fabbisogno di personale nel periodo 2020-2022 riportata nel DUP, in base a quanto previsto in via transitoria fino alla data individuata dalla deliberazione che definisce gli obiettivi di qualificazione della spesa, prevede unicamente la sostituzione del personale che cesserà nel triennio di riferimento. Eventuali spazi che si rendessero disponibili dopo la certificazione del rispetto dell'obiettivo di miglioramento 2019 verranno previsti a bilancio con successiva variazione.

La spesa per il personale evidenziata dal macroaggregato "Redditi di lavoro dipendente" mostra la seguente evoluzione temporale:

2017	2018	2019	2020	2021	2022
impegni	impegni	previsioni definitive	previsioni	previsioni	previsioni
582.568,46	637.964,12	695.399,96	620.287,00	622.287,00	622.287,00

Piano di Miglioramento

Per i Comuni sottoposti all'obbligo di gestione associata obbligatoria ai sensi dell'art. 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 e per i Comuni che andranno a fusione, il piano di miglioramento è sostituito, a partire dal 2016, dal "Progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione

associata e alla fusione” dal quale risulti il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell’obiettivo imposto alle scadenze previste.

Le gestioni associate devono riguardare, secondo quanto indicato nella tabella B della legge provinciale n. 3/2006, i compiti e le attività relativi a segreteria generale, personale, organizzazione, gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato, controllo di gestione, gestione delle entrate tributarie, servizi fiscali, gestione dei beni demaniali e patrimoniali, ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio, anagrafe e stato civile, elettorale e servizio statistico, servizi relativi al commercio e altri servizi generali.

Con deliberazione n. 1952 del 09/11/2015 la Giunta provinciale ha stabilito gli ambiti territoriali ed indicato l’obiettivo in termini di efficientamento da raggiungere entro il 1 luglio 2019. Tale deliberazione non impone particolari modelli organizzativi dei servizi associati, ma lascia libertà agli enti di individuarle nel proprio progetto di riorganizzazione da redigere, purché tale modello garantisca:

- il miglioramento dei servizi ai cittadini;
- il miglioramento dell’efficienza della gestione;
- il miglioramento dell’organizzazione.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 317/2016 sono stati individuati, inoltre, gli obiettivi di riduzione della spesa per i Comuni interessati da processi di fusione.

Infine, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 sono stati modificati e precisati i contenuti delle citate deliberazioni n. 1952/2015 e 317/2016, nonché definiti gli adempimenti conseguenti agli esiti dei referendum per la fusione dei comuni del 20 marzo 2016 e del 22 maggio 2016 ed i criteri per il monitoraggio degli obiettivi di riduzione della spesa.

Il miglioramento dell’organizzazione anzi accennato consiste, specificatamente, nella razionalizzazione dell’organizzazione delle funzioni e dei servizi, nella riduzione del personale adibito a funzioni interne e nel riutilizzo nei servizi ai cittadini, nella specializzazione del personale dipendente, con scambio di competenze e di esperienze professionali tra i dipendenti.

Con deliberazioni del Consiglio comunale n. 28 e 29 del 20/07/2016 e n. 43, 44 e 45 del 29/12/2016 sono stati approvati gli schemi di convenzione per la gestione associata con i Comuni di Ronchi Valsugana e Torcegno delle seguenti funzioni e attività:

- ✓ Segreteria generale, Personale ed Organizzazione, Servizi generali (decorrenza 01/08/2016 e scadenza 31/07/2026);
- ✓ Servizio Anagrafe, Stato civile, elettorale, leva e Servizio Statistico (decorrenza 01/08/2016 e scadenza 31/07/2026);
- ✓ Servizio commercio (decorrenza 01/01/2017 e scadenza 31/12/2027);
- ✓ Servizio gestione economica, finanziaria e programmazione (decorrenza 01/01/2017 e scadenza 31/12/2027);
- ✓ Servizio urbanistica e gestione del territorio, Ufficio tecnico (decorrenza 01/01/2017 e scadenza 31/12/2027).

La Provincia Autonoma di Trento ha fissato l’obiettivo di riduzione della spesa corrente per i Comuni che fanno parte della gestione associata obbligatoria, che in base alle previsioni del progetto dovrebbe essere raggiunto entro il 2019.

Per il Comune di Roncegno Terme l’obiettivo di riduzione della spesa è stato fissato nell’importo di euro ZERO.

Il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale 2020 ha indicato la volontà di superare l’obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni comunali previsto dagli artt. 9 bis e 9 ter della legge

provinciale 3/2006 specificando che le convenzioni finora stipulate continueranno ad operare, ferma restando la possibilità dei comuni di modificarle o di recedere dalle stesse.

Il medesimo Protocollo prevede l'attribuzione di una "premieria ai Comuni che manterranno le gestioni associate consentendo loro di aumentare entro un determinato limite, nel periodo 2020-2024, la spesa corrente contabilizzata nella Missione 1 rispetto alla medesima spesa contabilizzata nell'esercizio 2019. Sarà altresì consentito di aumentare la spesa corrente della missione 1 ai comuni che risultano con una dotazione di personale ritenuta non sufficiente sulla base di apposite analisi.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2020-2022 è evidenziata nei prospetti che seguono per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

Gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previste dal titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

L'Ente si è avvalso della possibilità prevista dal comma 882 dell'art. 1 della L 205/2017 di stanziare in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 95% per il 2020 ed al 100% per gli anni successivi.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZ. DI BILANCIO (a)	ACCANT. OBBLIG. AL FONDO (b)	ACCANT. EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanz. Accan. al fondo (d)=(c/a)
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	671.000,00			0,00%
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
	tipologia 101 : imposte, tasse e proventi ass.ti non accertati per cassa	671.000,00	17.112,00	17.112,00	2,55%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	
1000000	TOTALE TITOLO 1	671.000,00	17.112,00	17.112,00	2,55%
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	-
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	618.845,00	22.331,00	22.331,00	3,61%
	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle				
3020000	irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	82.550,00	292,00	292,00	0,35%
3000000	TOTALE TITOLO 3	701.395,00	22.623,00	22.623,00	3,23%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE (***)	1.372.395,00	39.735,00	39.735,00	2,90%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	1.372.395,00	39.735,00	39.735,00	2,90%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

Esercizio finanziario 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZ. DI BILANCIO (a)	ACCANT. OBBLIG. AL FONDO (b)	ACCANT. EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanz. Accan. al fondo (d)=(c/a)
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	671.000,00	18.013,00	18.013,00	2,68%
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
	tipologia 101 : imposte, tasse e proventi ass.ti non accertati per cassa	671.000,00	18.013,00	18.013,00	2,68%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	
1000000	TOTALE TITOLO 1	671.000,00	18.013,00	18.013,00	2,68%
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	-
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	478.845,00	11.648,00	11.648,00	2,43%
	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	82.550,00	307,00	307,00	0,37%
3000000	TOTALE TITOLO 3	561.395,00	11.955,00	11.955,00	2,13%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE (***)	1.232.395,00	29.968,00	29.968,00	2,43%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	1.232.395,00	29.968,00	29.968,00	2,43%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

Esercizio finanziario 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZ. DI BILANCIO (a)	ACCANT. OBBLIG. AL FONDO (b)	ACCANT. EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanz. Accan. al fondo (d)=(c/a)
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	671.000,00	18.013,00	18.013,00	2,68%
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
	tipologia 101 : imposte, tasse e proventi ass.ti non accertati per cassa	671.000,00	18.013,00	18.013,00	2,68%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	
1000000	TOTALE TITOLO 1	671.000,00	18.013,00	18.013,00	2,68%
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	-
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	478.845,00	11.648,00	11.648,00	2,43%
	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	80.800,00	307,00	307,00	0,38%
3000000	TOTALE TITOLO 3	559.645,00	11.955,00	11.955,00	2,14%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE (***)	1.230.645,00	29.968,00	29.968,00	2,44%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	1.230.645,00	29.968,00	29.968,00	2,44%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

L'accantonamento effettivo a bilancio per FCDE deriva, principalmente, dalle entrate extratributarie derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato (acquedotto-fognatura-depurazione) e dalla vendita del legname.

L'accantonamento effettivo a bilancio è stato arrotondato per eccesso rispetto alla misura minima obbligatoria ed è pari a:

Fondo crediti dubbia esigibilità	2020	2021	2022
Parte corrente	39.735,00	29.968,00	29.968,00
Parte capitale	0,00	0,00	0,00

Nel corso dell'esercizio ed, in particolare, in fase di riequilibrio e di assestamento di bilancio gli accantonamenti vengono rivisti in considerazione degli accertamenti maturati e di eventuali variazioni degli stanziamenti di previsione.

Fondo di riserva di competenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:

- per l'anno 2020 in euro 13.000,00 pari allo 0,55% delle spese correnti;
- per l'anno 2021 in euro 7.000,00 pari allo 0,31% delle spese correnti;
- per l'anno 2022 in euro 7.000,00 pari allo 0,31% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL (min 0,3%-max 2% delle spese correnti) ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondi per spese potenziali

Non sono previsti accantonamenti per passività potenziali.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa, pari ad euro 13.000,00 rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater, del Tuel (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali).

SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa in conto capitale risulta pari ad

- euro 1.948.334,71 per l'anno 2020,
- euro 73.595,91 per l'anno 2021,
- euro 68.131,79 per l'anno 2022

ed è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri.

Finanziamento spese investimento con indebitamento

Le spese d'investimento previste negli anni 2020, 2021 e 2022 non sono finanziate con nuovo indebitamento.

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2019-2021 investimenti senza esborso finanziario.

INDEBITAMENTO

L'Ente non ha in corso alcuna forma di indebitamento né nel corso del triennio di competenza del bilancio 2020-2022 è previsto il ricorso a nuovo indebitamento diverso dall'anticipazione di cassa. Conseguentemente nel bilancio non sono previsti oneri finanziari per ammortamento prestiti o stanziamenti di spesa per il rimborso delle quote capitale degli stessi fatto salvo l'importo della rata relativa alla restituzione alla Provincia Autonoma di Trento dell'anticipazione concessa nel 2015 per l'estinzione anticipata dei mutui pari ad euro 101.657,17.

Non sono presenti operazioni di indebitamento garantite da fidejussione rilasciate dall'Ente.

Non è, altresì, previsto il ricorso a strumenti di finanza innovativa.

L'indebitamento dell'Ente evidenzia la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	0,00	0,00	1.931.486,67	1.829.829,50	1.728.172,33	1.626.515,16
Nuovi prestiti (+)	0,00	2.033.143,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	0,00	101.657,17	101.657,17	101.657,17	101.657,17	101.657,17
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	0,00	1.931.486,67	1.829.829,50	1.728.172,33	1.626.515,16	1.524.857,99

L'importo indicato nel rigo "Nuovi prestiti" in corrispondenza dell'anno 2018 corrisponde all'importo dell'anticipazione concessa dalla P.A.T. nel 2015 per l'estinzione anticipata dei mutui da restituire in quote costanti senza interessi in 20 anni.

Diversamente dalle istruzioni fornite in passato, il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, con nota n. 130562 del 2 marzo 2018, ha fornito nuove indicazioni in ordine alla modalità di contabilizzazione, sul bilancio di previsione 2018- 2020 e successivi, del recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui. In particolare dovranno essere previste, a partire dall'esercizio finanziario 2018, le seguenti iscrizioni a bilancio:

- PARTE ENTRATA: stanziamento dell'ammontare del trasferimento provinciale a titolo di ex Fondo investimenti minori al lordo della quota annuale di recupero definita dalla delibera n. 103512016 (l'entrata corrispondente al rimborso della quota annuale di recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui è contabilizzata al Titolo II delle Entrate, voce del piano dei conti integrato E.2.01.01.02.001 (utilizzo quota in parte corrente ex Fim);

- PARTE SPESA: stanziamento della quota annuale di recupero, nella Missione 50 "Debito pubblico", Programma 02 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo IV della Spesa "Rimborso prestiti", alla voce del piano dei conti integrato "Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e Province autonome" (U.4.03.01.02.001).

In termini di cassa, il rimborso della quota annuale potrà avvenire disponendo la regolazione contabile a carico dei fondi impegnati alla voce "Rimborso prestiti" per l'ammontare della quota di recupero, da conteggiare a favore del capitolo di entrata relativo al trasferimento provinciale a titolo di ex Fondo investimenti minori.

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota capitale	0,00	101.657,17	101.657,17	101.657,17	101.657,17	101.657,17
Totale	0,00	101.657,17	101.657,17	101.657,17	101.657,17	101.657,17

ORGANISMI PARTECIPATI

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27/12/2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai Comuni e dalle Comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire “la previsione che gli Enti locali che in qualità di soci che controllano singolarmente o insieme ad altri Enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16/06/2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”.

Il Comune ha, quindi, approvato in data 12/08/2015 con deliberazione consiliare n. 39 un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, con esplicitate le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire, con l'obiettivo di ridurre il numero e i costi delle società partecipate.

Il 23/09/2016 è entrato in vigore il d.lgs. 19/08/2016, n. 175. “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” che, tra le altre cose, ha introdotto alcuni adempimenti obbligatori in capo all'ente controllante in particolare, entro il 23/03/2017, l'approvazione della delibera consiliare di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dall'Ente locale (adempimento obbligatorio anche in assenza di partecipazioni), la trasmissione dell'esito (anche negativo) della ricognizione alla banca dati società partecipate, la trasmissione del provvedimento di ricognizione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Entro un anno dall'approvazione della delibera di revisione straordinaria è prevista l'alienazione delle partecipazioni (atto di alienazione) individuate nel provvedimento consiliare di ricognizione di cui sopra, qualora le società non soddisfino specifici requisiti.

Peraltro, sulla base delle disposizioni di cui al d.lgs. 266/92 “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento” e di cui all'art. 105 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, con l'art. 7 della L.P. 29/12/2016, n. 19 sono state introdotte modificazioni della legge provinciale 10/02/2005, n. 1, alla legge provinciale 27/12/2010, n. 27, alla legge sul personale della Provincia, alla legge provinciale 17/06/2004, n. 6, ed alla legge provinciale 16/06/2006, n. 3 relative alle società partecipate dalla Provincia e dagli Enti locali, al personale degli Enti strumentali e ai servizi pubblici.

Il d.lgs. 19/08/2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” è stato integrato dal d.lgs. 16/06/2017, n. 100 che ha, tra l'altro, prorogato al 30 settembre 2017 il termine per effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute.

Con deliberazione n. 35 del 28/09/2017 il Consiglio comunale ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7, c. 10, legge provinciale 29/12/2016, n. 19 e art. 24 d.lgs. 19/08/2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16/06/2017, n. 100 prevedendo, in particolare, il mantenimento senza interventi di razionalizzazione di tutte le società partecipate con esclusione della società Roncegno Acqueminerali s.r.l. per la quale è stata prevista l'alienazione delle quote per perdite reiterate. Il procedimento per la vendita delle quote è stato avviato con un primo avviso pubblicato in data 29/03/2019. Alla scadenza del 30/04/2019 non è pervenuta alcuna offerta e, pertanto, l'Ente procederà con un ulteriore avviso pubblico di vendita.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 27/12/2018 è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 175/2016, dando atto che è stata intrapresa la procedura di dismissione della partecipata Roncegno Acque Minerali srl.

Attualmente l'Ente detiene le seguenti partecipazioni societarie

Denominazione	Attività prevalente	partecipazione
Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	Servizi di consulenza e formazione agli enti locali	0,51%
Azienda per il turismo Valsugana soc. coop.	Promozione turistica del territorio	1,725%
Roncegno Acqueminerali srl	Produzione energia idroelettrica	1,17%
Dolomiti Energia Holding s.p.a.	Multiutility	0,00025%
Trentino Riscossioni spa	Riscossione entrate tributarie e patrimoniali	0,009%
Trentino Digitale s.p.a. (ex Informatica Trentina s.p.a.)	Servizi ICT	0,0233%

Per nessuna società è previsto nel bilancio 2020-2022 alcun intervento a carico dell'Ente per aumento di capitale o del fondo di dotazione a copertura di perdite.

Nessuna delle società partecipate direttamente si trova nelle situazioni di cui all'articolo 2446 (2482 bis) o all'articolo 2447 (2482 ter) del codice civile.

L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati è così previsto nel bilancio 2020-2022:

	Importo previsto nel 2020	Fonte di finanziamento
Per acquisizione di beni e servizi		
Trentino Digitale s.p.a.	167,20	entrate correnti
Consorzio dei Comuni Trentini scarl	4.630,00	entrate correnti
Totale	4.797,20	
Per trasferimenti in conto esercizio		
Consorzio dei Comuni Trentini scarl	1.952,00	entrate correnti
Totale	1.952,00	
Per trasferimenti in conto impianti	-	
Per concessione di crediti	-	
Per copertura di disavanzi	-	
Per aumenti di capitale non per perdite	-	
Per aumenti di capitale per perdite	-	
Altro (specificare)	-	

Garanzie rilasciate

L'Ente non ha rilasciato garanzie a favore dei propri organismi partecipati.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'Organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2019;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL fatto salvo quanto osservato rispetto all'utilizzo del FIM in parte corrente;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'Ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'Ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- delle quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;
- degli obiettivi posti dall'obbligo delle gestioni associate dei servizi.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, lo schema di DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i relativi finanziamenti.

c) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge.

d) Salvaguardia equilibri

In sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati solo per ripristinare gli equilibri di parte capitale.

e) Obbligo di pubblicazione

L'Ente deve rispettare l'obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del d.lgs. 14/3/2013 n. 33:

- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30 giorni dall'adozione;

- dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto secondo lo schema definito con D.p.c.m. 22/9/2014;
- degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con Dpcm 22/9/2014.

f) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'Organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 712 ter dell'art.1 della Legge 208/2015, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto, altresì, divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- ✓ del parere espresso dal Responsabile del Servizio finanziario,
- ✓ delle variazioni rispetto all'anno precedente,

l'Organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello Statuto dell'Ente, del Regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del d.lgs. 118/2001 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati approvata dalla Giunta comunale e da sottoporre all'approvazione da parte del Consiglio comunale.

Si attesta che le informazioni contenute nel presente parere sono state desunte dagli atti ed evidenze contabili dell'Ente a cura dello scrivente Revisore.

Trento, 9 dicembre 2019

Il Revisore unico
dott. Flavio Bertoldi

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)